

## **Allegato**

Norme per la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico

### **Art. 1 Composizione**

1. Il Comitato è composto:
  - a) Dall'assessore regionale competente in materia di difesa del suolo, con funzioni di Presidente;
  - b) Da sette rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, di cui uno in rappresentanza delle Province, tre in rappresentanza dei Comuni a media sismicità e tre in rappresentanza dei Comuni a bassa sismicità;
  - c) Da quattro rappresentanti delle categorie professionali, di cui uno della federazione regionale degli ingegneri, uno della federazione regionale degli ordini degli architetti, uno della federazione regionale dei geometri ed uno dall'ordine regionale dei geologi;
  - d) Da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali: di cui uno di ANCE Emilia-Romagna, uno di Confindustria Emilia-Romagna, due designati dal Tavolo Regionale Imprenditoria.
2. Alla nomina dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo.

### **Art. 2 Attività**

1. Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione degli atti di indirizzo previsti dalla legge regionale n. 19 del 2008 e degli altri eventuali atti, di carattere generale, attinenti alla materia sismica ed alla progettazione strutturale.

### **Art. 3 Funzionamento**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Se un oggetto all'ordine del giorno è stata rinviato per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso argomento il Comitato può deliberare validamente purché siano presenti almeno un quarto dei componenti in carica e comunque non meno di tre. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

4. Alle riunioni possono partecipare dipendenti regionali, senza diritto di voto, con funzioni di relatori delle proposte da sottoporre al parere dell'organo.

#### **Art. 4 Segreteria**

1. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dalla struttura operativa tecnico-scientifica istituita con la Delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28/09/2009, che cura tra l'altro gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione del verbale delle sedute e per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato.

#### **Art. 5 Durata e decadenza**

1. Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non ricostituzione alla scadenza, è previsto un regime di proroga della durata massima di 90 giorni.

2. I componenti decadono qualora risultino assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dall'Assessore competente che provvede alla loro sostituzione.